

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 31/03/2017 n. 38

COPIA

Oggetto: *Imposta Municipale Propria (IMU). Modificazioni al Regolamento comunale e conferma delle aliquote per l'anno 2017. Approvazione.*

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 31/3/2017 alle ore 16:50 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- **Graziani Francesco**
- **Trevisan Barbara**
- **De Lucia Chiara**
- **Pedullà Simone**
- **Landi Laura**
- **Cialdai Fabiani Enrica**
- **Marchi Alexander**
- **D'Andrea Laura**
- **Pacini Andrea**
- **Pecorini Ilaria**
- **Bencini Valerio**
- **Tognetti Massimiliano**
- **Franchi Erica**

ASSENTI i Sigg.ri:

- **Fallani Sandro**
- **Pordifido Antonella**
- **Lanini Daniele**
- **Babazzi Alessio**
- **Bambi Giulia**
- **Marino Luca**
- **Nozzoli Cristina**
- **Ciabattoni Patrizia**
- **Calabri Carlo**
- **Mucè Umberto**
- **Fulici Fabiana**
- **Batistini Leonardo**

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: A. Marchi, C. De Lucia, M. Tognetti,

Il Presidente apre ora la discussione congiunta degli argomenti iscritti dal punto n. 3 al 14, così come concordato nella Conferenza dei Capigruppo, precisando che a conclusione saranno aperti i tempi per le dichiarazioni di voto su ogni singolo argomento iscritto e la conseguente votazione.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati in aula il Sindaco Fallani e i Consiglieri Calabri, Mucè, Nozzoli, Babazzi, Ciabattoni, Marino, Fulici e Porfido.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Giorgi per la presentazione della documentazione in discussione nella sessione di approvazione di Bilancio.

Il Presidente dichiara poi aperto il dibattito consiliare.

Intervengono i Consiglieri: Bencini [M5S], D'Andrea [PD], Franchi [FI], Graziani [PD], Pecorini [Fare Comune], Tognetti [M5S], De Lucia [PD], Ciabattoni [PD].

Infine interviene per le conclusioni il Sindaco Sandro Fallani.

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

A questo punto il Presidente apre le dichiarazioni di voto per l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Nessun Consigliere interviene per dichiarazione di voto.

CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Premesso che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 come successivamente modificato, ha istituito dal 01.01.2014 l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate

nelle categorie catastali A1/A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che il comma 703 dell'articolo 1 sopra richiamato stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell' IMU;

Considerato inoltre che trovano applicazione all'Imposta Municipale Propria le disposizioni del D.Lgs 504/1992 in quanto compatibili;

Preso atto che il D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2014, al fine di sostituire, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Dato atto che l'articolo 13, comma 1, del D.L 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha stabilito che “ l'istituzione dell'imposta municipale è anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 sopra richiamato, in quanto compatibili ”;

Preso atto che la disciplina per l'applicazione dell' IMU è stata successivamente modificata dall' articolo 4 del D.L 16/2012, dall' art. 1 Legge 228/2012, comma 380, D.L 21.05.2013 n. 54, e D.L 31.08.2013 n.102, nonché dall' articolo 1 D.L 30.11.2013 n. 133, dal D.L n. 16 del 06.03.2014, dall'articolo 9-bis D.L 28.03.2014 n. 47, dalla legge 27.12.2013 n.147 e dalla legge 28.12.2015 n.208;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, successivamente modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015 e n. 42 del 28.04.2016;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto dell'articolo 1, comma 169, Legge 27.12.2006 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che con l'articolo 5 comma 11 D.L 30.12.2016 n. 244 è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per cui il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

Rilevato che in materia di Imposta Municipale Propria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2014 sono state stabilite le seguenti aliquote:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze : 0,50 per cento;
- Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento;
- Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) : 0,76 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10) : 0,98 per cento;
- Altri immobili : 1,06 per cento;

Preso atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge all'articolo 13, comma 10, D.L 201/2011, nella misura di € 200,00;

Preso atto inoltre che al comma 42 articolo 1 legge 11.12.2016 n. 232, è stabilito che la disposizione di cui al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208 con la quale al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle

regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, trova applicazione per gli anni 2016 e 2017;

Valutato pertanto opportuno confermare per l'anno 2017 le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 23.07.2014 come sopra riportate;

Atteso che l'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come confermato dall'articolo 1, comma 702, della legge 27.12.2013, n. 147, consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 modificare pertanto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.07.2014 n. 56 e successivamente modificato con Deliberazioni del 20.05.2016 n. 67 e del 28.04.2016 n. 42;

Preso atto che il Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria all'articolo 10 stabilisce che il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado, precisando i requisiti e gli adempimenti che realizzano tale fattispecie;

Riscontrato che la disposizione sopra indicata ha necessità di una maggiore chiarezza nella parte in cui disciplina la modalità di comunicazione dei requisiti per usufruire di detta agevolazione;

Valutato pertanto opportuno, modificare il periodo 3, comma 1 dell'articolo 10 nel modo seguente:

“Per potere usufruire della suddetta agevolazione, il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare nell'anno in cui si verifica tale condizione, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio. La comunicazione non deve essere presentata da coloro che già usufruivano di tale agevolazione, salvo che siano intervenute variazioni o la perdita dei requisiti.

La comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o trasmessa per posta

elettronica certificata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento ed esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi sempre che non si verificano variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare per scritto all'Ufficio la perdita dei requisiti.”

Rilevato altresì che l'articolo 11 del Regolamento disciplina un regime di agevolazione per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998 prevedendo ai sensi del comma 53, articolo 1 legge 208/2015, una riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata con l'aliquota agevolata approvata dal Comune;

Preso atto che tale riduzione trova applicazione altresì per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari di cui all'articolo 5 L. 431/1998, nonché per le unità immobiliari a destinazione abitativa date in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tali quelle di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, e dagli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che tuttavia non possono usufruire dell'aliquota agevolata in quanto ad esempio il contribuente non ha presentato alcuna istanza o usufruisce già dell'aliquota agevolata per n. tre unità immobiliari;

Ritenuto pertanto meglio specificare quanto sopra argomentato e quindi modificare l'articolo 11 nel modo che segue:

“1. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, nonché dagli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Tale trattamento è riservato alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici, fino al limite massimo di 3= unità affittate.

Egual trattamento è riservato alle pertinenze di tali abitazioni, con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, a condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in locazione l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

Per potere usufruire dell' agevolazione il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare nel primo anno per il quale viene richiesta l'agevolazione e nel caso di variazioni, modifiche, cessazioni o proroghe, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio.

Tale comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta certificata, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, a pena di decadenza.

2. Ai sensi del comma 53, articolo 1 L. 208/2015 è prevista la riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota agevolata stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

3. La riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune è prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, per le fattispecie relative all'articolo 2 comma 3 che non possiedono i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo (ad esempio non hanno presentato apposita domanda di agevolazione o sono in numero superiore a tre, fermo restando il rispetto del requisito della residenza anagrafica e dimora abituale) e per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari di cui all'articolo 5 L. 431/1998. Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

4. Il Contribuente che rispetta i requisiti di cui al comma 1 potrà usufruire oltre che dell'aliquota agevolata deliberata dal Consiglio Comunale, della riduzione al 75 per cento dell'imposta così come previsto dal comma 53 articolo 1 L. 208/2015.

Preso atto inoltre delle difficoltà riscontrate nell'individuazione dei fabbricati rurali ad uso strumentale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria;

Rilevato pertanto meglio definire all'articolo 13 quali fabbricati sono da intendersi rurali ad uso strumentale e quindi modificare il comma 3 come segue:

“3. I fabbricati rurali ad uso strumentale sono quelli in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, classificati nella categoria catastale D10 o se in altra categoria, quelli per i quali risulta l'apposizione di

una specifica annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 13 del D.L 201/2011.”

Dato atto altresì che l'articolo 20 del Regolamento disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente, che sia incorso in una violazione, di regolarizzare la propria posizione tributaria secondo quanto stabilito dall'articolo 13 D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni;

Preso atto che l'articolo 13 prevede per il cosiddetto “ravvedimento lungo “che il contribuente può regolarizzare la propria posizione tributaria con applicazione di una sanzione ridotta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

Atteso che la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta municipale propria è da intendersi adempimento periodico;

Valutato pertanto necessario specificare che per il Comune di Scandicci il termine ultimo per avvalersi del ravvedimento operoso è quello stabilito dalla normativa dello Stato per la presentazione della dichiarazione;

Ritenuto quindi opportuno, all'articolo 20, aggiungere il comma 3 con il testo che segue:

“3. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione.”

Preso atto inoltre che con la disposizione di cui all'[art. 7-quater, comma 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#) è stato previsto all'articolo 60 del DPR 29.09.1973 n. 600 , in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui alla sopra richiamata disposizione che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti a decorrere dal 1° luglio 2017 alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto quindi all'articolo 23 dopo le parole “... posta con raccomandata con avviso di ricevimento...” eliminare “ o posta elettronica certificata” e aggiungere

dopo le parole "...un apposito avviso di accertamento motivato" il seguente periodo:

"A decorrere dal 1 luglio 2017 la notifica alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata a mezzo di posta certificata."

Visto l'articolo 24 del Regolamento che stabilisce:

Al comma 1, per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia l'applicazione della sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00;

Al comma 2, per la violazione di infedele dichiarazione o denuncia l'applicazione della sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta;

Al comma 5, per la violazione di omesso o parziale versamento dell'imposta entro le prescritte scadenze l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Valutato opportuno, vista anche la precedente Deliberazione n. 57 approvata dalla Giunta Comunale in data 27.03.2008 in materia di Imposta comunale sugli immobili, meglio precisare le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative;

Rilevato inoltre che l'articolo 10, comma 1 del D.lgs 30.12.1992 n.504, il quale stabilisce che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, trova applicazione, in quanto compatibile, anche all'Imposta Municipale Propria;

Valutato pertanto opportuno, per quanto sopra argomentato, all'articolo 24 sostituire al comma 7 alla parola "precedente" la parola "cinque" e aggiungere i commi 8 e 9 con il testo che segue :

"8.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con la sanzione indicata al comma 5."

"9.Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 sono applicate per tutti gli anni in cui non risultano debitamente assolti i relativi obblighi."

Considerato altresì che con l'istituzione dall'anno 2014 della IUC e la conseguente esclusione dell'IMU per l'abitazione principale, che è stata assoggettata a TASI per gli anni di imposta 2014 e 2015 (ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9), il contribuente ha effettuato talvolta erroneamente versamenti a titolo IMU pur essendo soggetto passivo TASI;

Rilevata la necessità, allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti da parte dei contribuenti, di consentire al soggetto che ha

effettuato un versamento di una somma non dovuta a titolo di Tributo sui servizi indivisibili, di utilizzarlo in compensazione, dopo l'eventuale notifica di un avviso di accertamento emesso per omesso/insufficiente versamento dell'imposta municipale propria;

Ritenuto pertanto opportuno, visto anche il comma 167 dell'art. 1 legge 296/06 per il quale gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, modificare il comma 6 dell'articolo 26 nel modo seguente:

“6. Nel caso in cui il contribuente, tenuto al versamento dell'Imposta Municipale Propria, abbia versato erroneamente per lo stesso periodo di imposta il Tributo sui Servizi Indivisibili può richiedere, dopo la notifica dell' avviso di accertamento e presentando apposita istanza, la compensazione della somma versata, con rideterminazione di sanzioni e interessi sull'ammontare del tributo ancora dovuto.”

Preso atto infine che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso che disciplina all'articolo 2 l'istituto dell'autotutela;

Ritenuto pertanto sostituire il testo dell'articolo 27 con il seguente:

“L'istituto dell'autotutela è disciplinato dall'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016.”

Vista la Legge 27.12.2013 n. 147;

Vista la Legge 28.12.2015 n. 208;

Vista la legge 11.12.2016 n. 232;

Viste le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria sopra richiamate;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Vista la Legge 27.07.2000, n. 212;

Visti i D.Lgs 18.12.1997, n. 471, 472, 473 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto il D.Lgs 30.12.1992, n. 504;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti reso in data 09/03/2017 che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 22
Non partecipano al voto	= 3
Partecipano al voto	= 19
Astenuti	= 0
Votanti	= 19
Favorevoli	= 18
Contrari	= 1

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattini Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Landi Laura - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 3 [Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione n. 57 del 23.07.2014 e di seguito riportate:
 - Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze : 0,50 per cento.
 - Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento.
 - Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento.

- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) : 0,76 per cento.
 - Immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10) : 0,98 per cento.
 - Altri immobili : 1,06 per cento.
2. Di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge all'articolo 13, comma 10, D.L 201/2011, nella misura di € 200,00;
 3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa le modifiche agli articoli 10, 11, 13, 20, 23, 24, 26, 27 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.09.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015 e n. 42 del 28.04.2016.
 4. Di modificare pertanto e sostituire il periodo 3, comma 1, articolo 10 del Regolamento nel modo seguente:

“Per potere usufruire della suddetta agevolazione, il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare nell'anno in cui si verifica tale condizione, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio. La comunicazione non deve essere presentata da coloro che già usufruivano di tale agevolazione, salvo che siano intervenute variazioni o la perdita dei requisiti.

La comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o trasmessa per posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento ed esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi sempre che non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare per scritto all'Ufficio la perdita dei requisiti.”

5. Di sostituire l'articolo 11 come segue:

“1. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, nonché dagli

accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Tale trattamento è riservato alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici, fino al limite massimo di 3= unità affittate.

Egual trattamento è riservato alle pertinenze di tali abitazioni, con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, a condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in locazione l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

Per potere usufruire dell' agevolazione il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare nel primo anno per il quale viene richiesta l'agevolazione e nel caso di variazioni, modifiche, cessazioni o proroghe, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio.

Tale comunicazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta certificata, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, a pena di decadenza.

2. Ai sensi del comma 53, articolo 1 L. 208/2015 è prevista la riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota agevolata stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

3. La riduzione al 75 per cento dell'imposta determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune è prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, per le fattispecie relative all'articolo 2 comma 3 che non possiedono i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo (ad esempio non hanno presentato apposita domanda di agevolazione o sono in numero superiore a tre, fermo restando il rispetto del requisito della residenza anagrafica e dimora abituale) e per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari di cui all'articolo 5 L. 431/1998. Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

4. Il Contribuente che rispetta i requisiti di cui al comma 1 potrà usufruire oltre che dell'aliquota agevolata deliberata dal Consiglio Comunale, della riduzione al 75 per cento dell'imposta così come previsto dal comma 53 articolo 1 L. 208/2015.”

6. Di modificare e sostituire l'articolo 13, comma 3 con il testo che segue:

“3. I fabbricati rurali ad uso strumentale sono quelli in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, classificati nella categoria catastale D10 o se in altra categoria, quelli per i quali risulta l’apposizione di una specifica annotazione di ruralità da parte dell’Agenzia del Territorio, ai sensi del comma 14 bis dell’articolo 13 del D.L 201/2011.”

7. Di aggiungere all’articolo 20, il comma 3 con il testo che segue:

“3. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione.”

8. Di eliminare all’articolo 23 dopo le parole “... posta con raccomandata con avviso di ricevimento...” le parole “ o posta elettronica certificata” e aggiungere dopo le parole “...un apposito avviso di accertamento motivato” il seguente periodo:

“A decorrere dal 1 luglio 2017 la notifica alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata a mezzo di posta certificata”.

9. Di sostituire all’articolo 24 comma 7 “precedente” con “cinque”.

10. Di aggiungere all’articolo 24 i commi 8 e 9 con il testo che segue :

“8. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con la sanzione indicata al comma 5.”

“9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 sono applicate per tutti gli anni in cui non risultano debitamente assolti i relativi obblighi.”

11. Di modificare e sostituire il comma 6 dell’articolo 26 come segue:

“6. Nel caso in cui il contribuente, tenuto al versamento dell’Imposta Municipale Propria, abbia versato erroneamente per lo stesso periodo di imposta il Tributo sui Servizi Indivisibili può richiedere, dopo la notifica dell’ avviso di accertamento e presentando apposita istanza, la compensazione della somma versata, con rideterminazione di sanzioni e interessi sull’ammontare del tributo ancora dovuto.”

12. Di sostituire l’articolo 27 con il testo che segue:

“1.L’istituto dell’autotutela è disciplinato dall’articolo 2 del Regolamento per l’applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20.12.2016.”

13.Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015 e n. 42 del 28.04.2016 recepisce in parte qua le modifiche degli artt 10, 11, 13, 20, 23, 24, 26, 27 introdotte con il presente atto, giusta e immodificata ogni altra parte.

14.Di stabilire che le modificazioni introdotte hanno validità dal 01.01.2017.

15.Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e Delle Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 22
Non partecipano al voto	= 3
Partecipano al voto	= 19
Astenuti	= 1
Votanti	= 18
Favorevoli	= 18
Contrari	= 0

Esito: Approvato

Favorevoli = 18 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Landi Laura - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 3 [Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

16.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____